



# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Venerdì, 31 dicembre 1976**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 5008

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.600 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittoria Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della « Gazzetta Ufficiale » viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi e disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

### SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 9154

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 862.

Modifiche alla legge 27 aprile 1974, n. 174, relativa alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse . . . . . Pag. 9155

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 863.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme nella stessa materia . . . . . Pag. 9155

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 864.

Partecipazione italiana al Fondo asiatico di sviluppo. . . . . Pag. 9156

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 865.

Proroga del termine di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 . . . . . Pag. 9157

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 866.

Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi . . . . . Pag. 9157

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 867.

Norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi . . . . . Pag. 9157

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 868.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile . . . . . Pag. 9158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 869.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . . Pag. 9158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. 870.

Regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili . . . . . Pag. 9161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 871.

Tariffe postali in materia di stampe periodiche. . . . . Pag. 9162

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 dicembre 1976, n. 872.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto . . . . . Pag. 9162

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 dicembre 1976, n. 873.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette . Pag. 9163

**DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.**

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia, ad emettere obbligazioni. Pag. 9164

**DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.**

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi d'uso degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi . . . . . Pag. 9164

**DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.**

Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, modifica e radiazione di altre. Pag. 9165

**DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.**

Proflassi dell'anemia infettiva degli equini . . . . . Pag. 9166

**DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.**

Variatione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni preparati chinacei . . . . . Pag. 9170

**DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1976.**

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma Pag. 9170

**DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.**

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno . . . . . Pag. 9170

**DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.**

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1977 . . . . . Pag. 9172

**DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.**

Criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggi . . . . . Pag. 9180

**DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.**

Costituzione dei nuclei misti di funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'esecuzione dei controlli fiscali globali a sorteggio . . . . . Pag. 9182

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 9182

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 508° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie. Pag. 9182

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 223-FI ». Pag. 9182

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 386-FI ». Pag. 9182

**CONCORSI ED ESAMI**

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di elettricista-circuitista (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 9183

Ospedale « Ferrari » di Ceprano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 9183

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Frattamaggiore: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 9183

Ospedale di Ariano Irpino: Concorso ad un posto di aiuto del servizio emotrassfusionale . . . . . Pag. 9183

Ospedale civile di Voghera: Concorso ad un posto di primario di pediatria . . . . . Pag. 9183

Ospedale di Saronno: Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia . . . . . Pag. 9183

Ospedale consorziale di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 9183

Arcispedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia. Pag. 9184

Ospedale « F.lli Parlapiano » di Ribera: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . . Pag. 9184

Ospedale « A. Di Summa » di Brindisi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 9184

Ospedale « S. Giuseppe » di Empoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 9184

Ospedali unificati di Fermo e Porto San Giorgio: Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica. Pag. 9184

Ospedale « S. Liberatore » di Atri: Concorso ad un posto di primario di medicina nucleare . . . . . Pag. 9184

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 348 DEL 31 DICEMBRE 1976:

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 874.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977.

**PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA****COMUNICATI**

Martedì 14 dicembre 1976, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Swate Komalabhuti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno di Thailandia a Roma.

(13689)

Martedì 14 dicembre 1976, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mahmoud Samir Ahmed, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto.

(13690)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 862.

Modifiche alla legge 27 aprile 1974, n. 174, relativa alla ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffuse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 2 della legge 27 aprile 1974, n. 174, successivamente al secondo comma, è inserito il seguente:

« La facoltà di conferire gli incarichi di cui ai precedenti commi è limitata al 31 dicembre 1977, per una durata massima di un anno ».

Nel quinto comma l'espressione « terzo comma » è sostituita da « quarto comma ».

Il settimo comma è soppresso.

Art. 2.

Gli incarichi della direzione degli uffici della sanità marittima ed aerea, già conferiti mediante avviso pubblico e che scadono il 31 dicembre 1976, possono essere prorogati con decreto del Ministro per la sanità fino al 31 dicembre 1977.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO —  
STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 863.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme nella stessa materia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Art. 2.

L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituito dai seguenti:

« Art. 1. — Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti.

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della multa dalla metà al triplo del valore medesimo.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto.

Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo.

**Art. 1-bis.** — Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni ».

**Art. 3.**

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Resta salva in ogni caso l'applicazione del nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, così come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO —  
PANDOLFI — STAMMATI —  
OSSOLA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1976, n. 864.

**Partecipazione italiana al Fondo asiatico di sviluppo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' autorizzata la concessione di un contributo dell'importo di 20.000.000 di dollari USA per la partecipazione dell'Italia al Fondo asiatico di sviluppo della Banca asiatica di sviluppo (BAS).

Il contributo di cui al presente articolo è da corrispondersi entro il 31 dicembre 1976. Il pagamento deve effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,168 per dollaro USA, indicato dalle risoluzioni istitutive del Fondo.

**Art. 2.**

E' autorizzata, altresì, la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 30.800.000, da corrispondersi in tre annualità, in ragione di dollari USA 10.266.666 per il 1976, dollari USA 10.266.666 per il 1977 e dollari USA 10.266.668 per il 1978.

I suddetti pagamenti devono effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 630,725 per dollaro USA, indicato nella risoluzione istitutiva della ricostituzione stessa.

**Art. 3.**

Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo asiatico di sviluppo, delle somme all'uopo necessarie, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane dell'importo complessivo di dollari USA 50.800.000.

**Art. 4.**

I certificati di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo asiatico di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

**Art. 5.**

I rapporti derivanti dalla presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

**Art. 6.**

All'onere relativo all'ammortamento e agli interessi, valutato in L. 45.000.000 per l'anno finanziario 1976 ed in L. 242.500.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI —  
MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 865.

Proroga del termine di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

##### Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1976 stabilito dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, è prorogato al 30 giugno 1977.

Gli uffici che hanno svolto l'attività prevista dal primo comma del predetto art. 8 come sedi distaccate di altri uffici continuano a svolgere la medesima attività fino al 30 giugno 1977.

##### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI  
— STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 52

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 866.

Durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;  
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dall'incarico svolto dagli ispettori dei costi al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

##### Art. 1.

In attesa della legge di riordinamento e ristrutturazione del Comitato interministeriale dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 380 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1976, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

##### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI  
— DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 48

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 867.

Norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;  
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilità in oro detenute dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

##### Art. 1.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

##### Art. 2.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni di cui all'articolo precedente, qualunque ne sia l'utilizzo, non concorrono a formare in alcun caso il reddito imponibile sia della Banca d'Italia che dell'Ufficio italiano dei cambi.

##### Art. 3.

Il saldo attivo risultante in sede di prima rivalutazione delle disponibilità auree della Banca d'Italia è destinato per una parte:

a) al rimborso dell'anticipazione straordinaria al Tesoro dello Stato;

b) alla costituzione da parte della Banca d'Italia di un fondo per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana.

La parte residua del saldo attivo medesimo nonché le variazioni che risulteranno dalle successive valutazioni di cui all'art. 1, saranno dalla Banca d'Italia imputate ad apposito fondo di riserva per adeguamento della valutazione delle disponibilità in oro.

Il Ministro per il tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, provvederà con propri decreti a dare esecuzione a quanto previsto nel precedente primo comma.

#### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia le convenzioni necessarie per dare attuazione al presente decreto; tali convenzioni saranno registrate gratuitamente.

#### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI —  
PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 50

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 868.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di prorogare il termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

#### Art. 1.

Il periodo di sei mesi indicato nell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato

di sei mesi, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario predetto.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA —  
STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 ottobre 1976, n. 869.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

## Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti soprandicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 588, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la prima facoltà di medicina e chirurgia delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in neuropsichiatria infantile.

*Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso*

Art. 589. — Alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, che ha la durata di quattro anni, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a sei per ciascun anno di corso.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore a sei la scelta degli iscritti sarà fatta in seguito a concorso interno per titoli e per esami.

Gli aspiranti debbono accertarsi presso la segreteria della scuola, presso la cattedra di chirurgia d'urgenza della prima facoltà di medicina, policlinico piazza Miraglia, dell'eventuale data di concorso.

Sono obbligatori per tutti gli iscritti: la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e periodi di internato nell'istituto durante tutti i quattro anni del corso con presenza giornaliera nei vari reparti.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistente di ruolo o di aiuto, prestino servizio effettivo presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso nelle Università o in ospedali regionali e provinciali.

La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto, che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico.

Art. 590. — Le materie di insegnamento in quattro anni di corso sono le seguenti:

- chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (quadriennale);
- chirurgia generale (quadriennale);
- traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
- anestesiologia;
- ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
- semeiotica chirurgica;
- radiologia;
- traumatologia maxillo-facciale;
- chirurgia plastico-riparativa (biennale);
- anatomia chirurgica;
- trattamento pre e post-operatorio in chirurgia di urgenza;
- chirurgia ginecologica d'urgenza;
- chirurgia urologica d'urgenza;
- neurotraumatologia (biennale);
- valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
- chirurgia toracica d'urgenza;
- chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
- chirurgia pediatrica d'urgenza;
- fisiopatologia del politraumatizzato;
- trattamento del politraumatizzato;
- rianimazione.

Art. 591. — Gli iscritti al primo anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti:

- 1) chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (quadriennale);
- 2) chirurgia generale (quadriennale);
- 3) traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
- 4) anestesiologia;
- 5) ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
- 6) semeiotica chirurgica;
- 7) radiologia;
- 8) traumatologia maxillo-facciale.

Al termine del primo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere gli esami di:

- anestesiologia;
- ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
- semeiotica chirurgica;
- radiologia;
- traumatologia maxillo-facciale.

Gli iscritti al secondo anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti:

- 1) chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);
- 2) chirurgia generale (quadriennale);
- 3) traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
- 4) chirurgia plastico-riparativa (biennale);
- 5) anatomia chirurgica;
- 6) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
- 7) chirurgia ginecologica d'urgenza;
- 8) chirurgia urologica d'urgenza.

Al termine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere gli esami di:

- traumatologia dell'apparato locomotore;
- anatomia chirurgica;
- trattamento pre e post-operatorio in chirurgia di urgenza;
- chirurgia ginecologica d'urgenza;
- chirurgia urologica d'urgenza.

Gli iscritti al terzo anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti:

- 1) chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);
- 2) chirurgia generale (quadriennale);
- 3) neurotraumatologia (biennale);
- 4) chirurgia plastico-riparativa (biennale);
- 5) valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
- 6) chirurgia toracica d'urgenza;
- 7) chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
- 8) chirurgia pediatrica d'urgenza.

Al termine del terzo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere gli esami di:

- chirurgia plastico-riparativa;
- valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
- chirurgia toracica d'urgenza;
- chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
- chirurgia pediatrica d'urgenza.

Gli iscritti al quarto anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti e sostenere al termine del corso i relativi esami:

- 1) chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);
- 2) chirurgia generale (quadriennale);
- 3) neurotraumatologia (biennale);
- 4) fisiopatologia del politraumatizzato;
- 5) trattamento del politraumatizzato;
- 6) rianimazione.

Art. 592. — Per conseguire il diploma di specialista gli iscritti al termine del corso, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta, elaborata nell'istituto. I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove.

#### *Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile*

Art. 593. — La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha la durata di quattro anni.

Art. 594. — Ad essa vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 595. — Il numero complessivo dei posti è di dodici.

Art. 596. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E' obbligatorio l'internato di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.

Art. 597. — Per ottenere l'iscrizione al secondo, terzo, quarto anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al quarto anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.

Art. 598. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

##### 1° Anno:

- 1) anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
- 2) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
- 3) genetica;
- 4) endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
- 5) patologia e clinica pediatrica;
- 6) tecniche di laboratorio.

##### 2° Anno:

- 7) anatomia patologica del sistema nervoso;
- 8) biochimica patologica del sistema nervoso;
- 9) psicologia dell'età evolutiva;
- 10) semeiotica e clinica neurologica;
- 11) semeiotica e clinica psichiatrica.

##### 3° Anno:

- 12) psicopatologia dell'età evolutiva;
- 13) semeiotica e clinica neurologica infantile;
- 14) psicodiagnostica dell'età evolutiva;
- 15) elettrofisiologia;
- 16) neuroradiologia;
- 17) neurochirurgia dell'età evolutiva;
- 18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

##### 4° Anno:

- 19) clinica psichiatrica infantile (II);
- 20) terapia generale delle malattie mentali infantili;
- 21) psicoterapia dell'età evolutiva;
- 22) foniatria;
- 23) psicopedagogia;
- 24) sociologia applicata alla popolazione infantile;
- 25) legislazione.

Art. 599. — Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:

##### 1° Anno:

- embriologia e anatomia del sistema nervoso;  
fisiologia del sistema nervoso;  
genetica, endocrinologia e auxologia;  
patologia e clinica pediatrica.

##### 2° Anno:

- anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;  
psicologia dell'età evolutiva;  
semeiotica e clinica neurologica;  
semeiotica e clinica psichiatrica.

##### 3° Anno:

- semeiotica e clinica neurologica infantile;  
psicopatologia dell'età evolutiva;  
psicodiagnostica dell'età evolutiva.

##### 4° Anno:

- semeiotica e clinica psichiatrica infantile;  
psicopedagogia;  
legislazione.

Dopo l'art. 749, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in medicina interna.

#### *Scuola di specializzazione in medicina interna*

Art. 750. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 751. — La durata del corso è di cinque anni. Il corso ha sede nella clinica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 752. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 10 (dieci) per anno. L'ammissione avviene in base all'esito di una prova scritta di cultura medica con particolare riguardo alle specialità internistiche ed in base al voto di laurea.

Art. 753. — Gli iscritti debbono:

- a) seguire i corsi di insegnamento nella scuola durante i cinque anni di corso;
- b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante tale quinquennio;

c) gli esami di profitto saranno raggruppati in seduta unica, al termine di ogni anno di corso. Per le materie biennali (come ad esempio l'anatomia patologica) o quinquennale (clinica medica generale e terapia medica) sarà dato un esame unico alla fine del biennio e del quinquennio di insegnamento. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al superamento del gruppo di esami dell'anno di corso precedente.

Alla fine del quinto anno di corso, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami fondamentali e complementari e che abbiano effettuato il tirocinio pratico di cui al comma b) di quest'articolo, devono sostenere la discussione di una tesi scritta su argomenti di medicina interna per conseguire il diploma di specializzazione.

Art. 754. — Le materie fondamentali di insegnamento sono ripartite nei vari anni di corso come segue:

1° Anno:

malattie infettive e disreattive e del sangue;  
istituzioni di terapia;  
anatomia e istologia patologica (biennale);  
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° Anno:

malattie dell'apparato cardio-vascolare;  
microbiologia e serologia;  
chimica clinica;  
anatomia e istologia patologica (biennale);  
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° Anno:

malattie dell'apparato digerente;  
malattie renali;  
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° Anno:

malattie dell'apparato respiratorio;  
malattie del sistema nervoso;  
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° Anno:

malattie del ricambio;  
malattie delle ghiandole endocrine;  
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Devono inoltre essere seguiti corsi di insegnamento complementare, di cui vanno superati i relativi esami di profitto:

1° Anno:

genetica medica.

3° Anno:

radiologia.

4° Anno:

semeiotica oculistica.

Art. 755. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la soprattassa annuale per gli esami di profitto saranno uguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso le facoltà di medicina e chirurgia del-

l'Università di Napoli. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000, a norma della legge n. 1551, art. 7, del 18 dicembre 1951.

L'importo dei contributi annuali generali per il laboratorio, le esercitazioni pratiche ed il materiale didattico sarà determinato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976

Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 dicembre 1976, n. 870.

Regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 1.290 per l'anno finanziario 1976 e per il triennio successivo.

Il rimborso dell'importo complessivo deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 2.

Per gli anni 1974 e 1975 il corrispettivo di cui al precedente articolo è fissato rispettivamente in L. 1.090 e in L. 1.140.

Al rimborso del costo del servizio relativo al periodo 26 maggio 1974-31 dicembre 1975 si provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 3.

L'onere, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, grava sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1976

LEONE

COLOMBO — STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 dicembre 1976, n. 871.

Tariffe postali in materia di stampe periodiche.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

## Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1977, per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori — in numero non inferiore a 1.000 esemplari — le tariffe previste per i gruppi 2°, 3°, 4° e 5° dalla voce 5 della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, sono stabilite nelle seguenti misure:

## Gruppo 2°:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	7
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	3

## Gruppo 3°:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	9
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	4

## Gruppi 4° e 5°:

per ogni esemplare non eccedente i 100 gr	L.	18
per ogni 50 grammi o frazione in più . . .	»	8

## Art. 2.

Dal 1° gennaio 1978 riprende vigore il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO —  
STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 dicembre 1976, n. 872.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

## Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 32 - *Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione* - al primo comma le parole «centoventi milioni di lire» sono sostituite con le parole «centottanta milioni di lire».

Art. 33 - *Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni ed ai versamenti* - al secondo comma le parole «centoventi milioni di lire» sono sostituite con le parole «centottanta milioni di lire».

**Art. 2.**

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —  
COSSIGA — STAMMATI —  
MORLINO

Visto, il *Guardasigilli*: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 45

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 dicembre 1976, n. 873.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

**Art. 1.**

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

**Art. 30** - i commi quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:

« Qualora l'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione nel corso dell'anno 1974 e di quelli spettanti sui versamenti diretti effet-

tuati dai contribuenti nello stesso anno per le entrate tributarie dello Stato, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1972, gli esattori hanno diritto al pagamento della differenza a carico del bilancio dello Stato.

Al pagamento delle somme dovute ai sensi del comma precedente provvedono le intendenze di finanza con ordinativi diretti sulla base di apposita certificazione dell'ammontare delle somme di cui sopra rilasciata all'esattore interessato dal Consorzio nazionale esattori. Per gli esattori che operano nella regione siciliana la certificazione anzidetta sarà sostituita da una dichiarazione rilasciata dal consorzio regionale volontario fra gli esattori della Sicilia ».

I commi sesto e settimo sono soppressi.

**Art. 31** - i commi sesto, settimo e ottavo sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti al termine del primo quadriennio della metà della differenza tra l'aggio di conferma e il 6,72 per cento e della restante metà al termine del successivo biennio.

Per il triennio 1981-83 l'aggio attribuito in sede di conferma è riveduto secondo le seguenti modalità:

1) se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo è ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non può comunque essere superiore ai venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;

2) se tra gli anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo può essere aumentato fino ai venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.

Per il triennio 1981-83 l'aggio non può comunque essere superiore al 6,72 per cento ».

Il comma tredicesimo è sostituito dal seguente:

« L'esattore entro il 31 dicembre 1977 e l'intendente di finanza territorialmente competente entro il 31 marzo 1978 possono chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° gennaio 1979. La domanda di risoluzione è proposta dall'esattore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario anche all'intendente di finanza. La domanda dell'intendente è notificata all'esattore. Le esattorie rimaste vacanti possono essere conferite d'ufficio per il restante periodo con aggi non superiori a quelli attribuibili, ai sensi dei commi precedenti, dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dei commi settimo ed ottavo ».

**Art. 32** - è sostituito dal seguente:

« Integrazione degli aggi per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. — Qualora in ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 l'ammontare complessivo degli aggi tariffati

sui ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo risulti inferiore all'ammontare complessivo degli aggi tariffati sui ruoli posti in riscossione agli stessi titoli nell'anno 1973, gli esattori hanno diritto al pagamento delle differenze a carico del bilancio dello Stato con le modalità previste dall'art. 30, quinto comma ».

#### Art. 2.

Le domande di risoluzione del contratto esattoriale proposte dagli esattori entro il 31 dicembre 1976 si intendono revocate se non confermate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le stesse modalità previste per la domanda di disdetta.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI —  
COSSIGA — STAMMATI —  
MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976  
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 46

#### DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

**Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia, ad emettere obbligazioni.**

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, n. 284, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la sezione anzidetta ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del fondo di dotazione nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente

l'opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13283)

#### DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

**Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi d'uso degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.**

#### IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 15 giugno 1974;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi nonché le quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 13 settembre 1973;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

#### Art. 1.

Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali pari al 15% dell'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per le prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale fissate in L. 32.000 giornaliera per gli impiegati ed in L. 25.000 giornaliera per gli agenti.

Per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota di surrogazione è fissata in L. 4.800 per ogni ora o frazione di ora per gli impiegati e in L. 3.750 per ogni ora o frazione di ora per gli agenti.

Da tali quote restano esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità per il servizio notturno e le indennità di missione e relative spese di trasporto, il cui rimborso può essere richiesto sulla base delle tariffe

e diarie fissate dalle vigenti disposizioni di legge. Per il materiale impiegato il rimborso da parte dei terzi avviene in base ai prezzi correnti di mercato.

#### Art. 2.

Le quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle prestazioni effettuate per conto di altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, sono fissate nel modo seguente:

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 2.000, spesa chilometrica L. 75;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 1.500, spesa chilometrica L. 65;

veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 2.300, spesa chilometrica L. 70;

veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 3.700, spesa chilometrica L. 80;

veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 5.600, spesa chilometrica L. 110;

veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 8.500, spesa chilometrica L. 140.

La quota per l'uso dell'automezzo non comprende la quota di surrogazione per l'autista, che dovrà essere sempre aggiunta in base agli importi determinati nel precedente art. 1.

#### Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dalla cui data è abrogato il decreto ministeriale 13 settembre 1973 citato nelle premesse.

Roma, addì 17 novembre 1976

*Il Ministro*  
*per le poste e le telecomunicazioni*  
COLOMBO

*Il Ministro per il tesoro*  
STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976*  
*Registro n. 60 Poste, foglio n. 358*  
(13921)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

**Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, modifica e radiazione di altre.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati A, B, C, D ed E alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla modificazione e radiazione di altre;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

#### Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati A, B, C, D ed E alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

#### TABACCHI DA FIUTO (tabella A)

*Provenienza C.E.E. senza dazio:*

Singleton's Snuff (Super Menthol) (250 scat. da gr 4) Lit. 60.000 il kg convenzionale;

Ozona Snuff (Menthol) (200 scat. da gr 5) Lit. 40.000 il kg convenzionale.

#### TRINCIATI (tabella B)

*Provenienza C.E.E. senza dazio:*

Trinciati per sigarette:

Bison (25 buste da gr 40) Lit. 27.500 il kg convenzionale;

Drum (25 buste da gr 40) Lit. 27.500 il kg convenzionale;

Berens Half Zware (50 buste da gr 20) Lit. 25.000 il kg convenzionale;

Traffic (25 buste da gr 40) Lit. 30.000 il kg convenzionale.

Trinciati per pipa:

Castello (20 scatole da gr 50) Lit. 90.000 il kg convenzionale;

Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole da gr 50) Lit. 60.000 il kg convenzionale;

Exclusiv Royal (20 scatole da gr 50) Lit. 35.000 il kg convenzionale;

Oxford (20 buste da gr 50) Lit. 30.000 il kg convenzionale.

*Provenienza C.E.E. con dazio:*

Trinciati per sigarette:

Old Holborn (25 buste da gr 40) Lit. 30.000 il kg convenzionale + dazio.

Trinciati per pipa:

Dunhill London Mixture (20 scatole da gr 50) lire italiane 82.500 il kg convenzionale + dazio;

The Balkan Sobranie n. 759 Mixture (20 scatole da gr 50) Lit. 67.500 il kg convenzionale + dazio;

Sullivans Special Mixture (20 scatole da gr 50) lire italiane 57.500 il kg convenzionale + dazio;

Sweet Dublin Irish Wiskey (20 buste da gr 50) Lit. 28.500 il kg convenzionale + dazio.

#### SIGARI (tabella C)

#### Altri

*Provenienza C.E.E. senza dazio:*

Corona Delecta Lit. 250.000 il kg convenzionale;

Lucianos Lit. 110.000 il kg convenzionale;

Villiger Export Lit. 72.000 il kg convenzionale;

Vip Panatelas Lit. 68.000 il kg convenzionale;

Weekend Lit. 68.000 il kg convenzionale;

Elbaco Diplom 464 Lit. 52.000 il kg convenzionale;

Willem II Olinda Lit. 50.000 il kg convenzionale;

Mercator Stella Lit. 48.000 il kg convenzionale;

Dannemann Sumatra Menor Lit. 30.000 il kg convenzionale.

**SIGARETTI**  
(tabella D)

*Altri*

*Provenienza C.E.E. senza dazio:*

Willem II Long Panatella Lit. 96.000 il kg convenzionale;  
Ritmeester Livarde Lit. 80.000 il kg convenzionale;  
Henri Wintermans Slim Panatella Lit. 68.000 il kg convenzionale;  
Club Master Brasil Nr. 244 Lit. 60.000 il kg convenzionale;  
Dannemann Sumatra Menor Lonja Lit. 60.000 il kg convenzionale;  
Meccarillos Lit. 48.000 il kg convenzionale;  
Bachschmidt Puros Lit. 40.000 il kg convenzionale;  
Mahawat Regaliz Filtro Lit. 24.000 il kg convenzionale.

*Provenienza C.E.E. con dazio:*

Hamlet (Mild) Lit. 88.000 il kg convenzionale + dazio.

**SIGARETTE**  
(tabella E)

*Provenienza C.E.E. senza dazio:*

Rothmans International (Filter) Lit. 50.000 il kg convenzionale;  
Time 120's (Filter) Lit. 45.000 il kg convenzionale;  
More 120's (Filter) Lit. 45.000 il kg convenzionale;  
John Player Special (Filter) Lit. 45.000 il kg convenzionale;  
St. Moritz 120's (Filter) Lit. 40.000 il kg convenzionale;  
Santos Dumont 120's Lit. 40.000 il kg convenzionale;  
Peer International (Filter) Lit. 40.000 il kg convenzionale;  
Pall Mall Superlongs (Filter) Lit. 40.000 il kg convenzionale;  
Philip Morris International (Filter) Lit. 40.000 il kg convenzionale;  
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) Lit. 32.500 il kg convenzionale;  
Merit Filter K.S. Lit. 32.500 il kg convenzionale;  
Auslese (Filter) Lit. 32.500 il kg convenzionale;  
Parisiene Super F. Lit. 32.500 il kg convenzionale;  
Roxy Dual Filter Lit. 32.500 il kg convenzionale;  
Senior Service Filter Lit. 30.000 il kg convenzionale;  
Gauloises Longues Filtre Lit. 30.000 il kg convenzionale;  
Recmetsma R6 (Filter) Lit. 30.000 il kg convenzionale;  
Kingsmen Int. (100 mm) F. Lit. 30.000 il kg convenzionale;  
Hobby Export K.S.F. Lit. 30.000 il kg convenzionale;  
De Bruine (Filter) Lit. 30.000 il kg convenzionale;  
St. Michel Lit. 25.000 il kg convenzionale;  
St. Michel Filtre Lit. 25.000 il kg convenzionale;  
Ducal K.S. Filter Lit. 25.000 il kg convenzionale.

*Provenienza C.E.E. con dazio:*

Sobranie Elegance in Colour (Filter) Lit. 70.000 il kg convenzionale + dazio;  
Sullivan « Private Stock » Filter Lit. 57.500 il kg convenzionale + dazio;  
Silk Cut K.S. Filter Lit. 32.500 il kg convenzionale + dazio.

**Art. 2.**

La denominazione delle seguenti marche estere di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita italiana è modificata come segue:

*Trinciati:*

da Royal Niemeyer a Royal Niemeyer Danish Blend.

*Sigari:*

da Extra Senioritas (Willem II) a Willem II Extra Senioritas;  
da Julietas a Romeo y Julieta - Julietas;  
da Singulares a Upmann - Singulares Tubos;  
da Palmas Reales a Hoyo - Palmas Extra;  
da Aristocrats a Partagas - Aristocrats;  
da Exquisitos Extra a Hoyo - Exquisitos Extra;  
da Perfectos a Partagas - Perfectos;  
da Panetelas a Partagas - Panetelas.

*Sigarette:*

da Sigretto (Senioritas) Willem II a Willem II Sigretto.

*Sigarette:*

da St. Moritz Gold Band (Filter) a St. Moritz Gold Band Menthol Filter.

**Art. 3.**

Le seguenti marche estere di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

*Sigari:*

Rössli 10.

*Sigarette:*

P. 4 Special Filter;  
Philip Morris K.S.

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà, ai prezzi vigenti, fino all'esaurimento delle attuali scorte.

**Art. 4.**

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

*Il Ministro: PANDOLFI*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1976*  
*Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 116*

(13794)

**DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.**  
**Profilassi dell'anemia infettiva degli equini.**

**IL MINISTRO PER LA SANITA'**

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che modifica l'art. 68 del regolamento di polizia veterinaria:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia sanitaria;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 27 marzo 1975, 3 luglio 1975 e 10 dicembre 1975, concernenti la profilassi della anemia infettiva degli equini;

Ritenuto necessario stabilire l'obbligo che tutti gli animali sospetti di anemia infettiva degli equini siano sottoposti alla prova di immunodiffusione in gel di agar (prova di Coggins);

Considerata la necessità di disporre che la prova di Coggins possa essere effettuata presso un congruo numero di istituti e laboratori dislocati nelle varie parti del territorio nazionale e che l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Pisa, funzioni come centro di riferimento;

Considerato che, per integrare l'azione profilattica nei riguardi della anemia infettiva degli equini, appaiono opportune alcune modifiche della normativa prevista nei decreti ministeriali sopra citati al fine di stabilire, in particolare, i requisiti sanitari cui devono rispondere, rispettivamente, gli allevamenti equini e gli ippodromi « indenni da anemia infettiva degli equini »;

Decreta:

#### Art. 1.

Gli animali clinicamente sospetti di anemia infettiva degli equini, nonché quelli sospetti di contaminazione, devono essere saggati con la prova di immunodiffusione in gel di agar (prova di Coggins).

Tale prova deve essere eseguita secondo le norme tecniche previste dall'allegato 1.

#### Art. 2.

Per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto la prova di Coggins deve essere eseguita presso uno dei seguenti istituti o laboratori:

- 1) istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Milano;
- 2) istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, Torino;
- 3) istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, sezione di Bologna;
- 4) istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Padova;
- 5) istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia;
- 6) istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma;
- 7) istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Pisa;
- 8) istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Teramo;
- 9) istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Portici (Napoli);
- 10) istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, Foggia;
- 11) istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, Palermo;

12) istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, Sassari;

13) laboratorio del centro studi del servizio veterinario militare, Roma.

L'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Pisa, funziona come centro di riferimento.

#### Art. 3.

Gli equini con esito positivo alla prova di Coggins devono essere considerati infetti di anemia infettiva degli equini e sottoposti, come tali, alle misure sanitarie previste dall'art. 99 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nei casi in cui l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo o in altro impianto in cui esista un concentrazione di equini, le competenti autorità sanitarie devono disporre che gli animali infetti siano allontanati al più presto per essere sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi o ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria.

Tutti gli equini eventualmente conviventi con quelli riconosciuti infetti devono essere saggati con la prova di Coggins.

Gli animali con esito negativo a tale prova non possono essere allontanati fino a quando non siano conclusi i controlli periodici di cui al successivo art. 4.

Le competenti autorità sanitarie, qualora l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo o in altro impianto ed abbia una diffusione limitata, possono applicare le misure di cui al precedente comma limitatamente agli animali che si trovano nelle scuderie riconosciute infette ed in quelle più esposte al pericolo di contagio, sempreché sia possibile realizzare una netta separazione tra detti animali ed i rimanenti.

Il divieto di allontanamento di tutti gli animali presenti nell'ippodromo o impianto deve essere invece disposto, di norma, nei seguenti casi:

- 1) mancato adempimento dell'ordine di allontanare i cavalli infetti entro due giorni dall'avvenuta notifica;
- 2) accertamento simultaneo della malattia in cavalli dislocati in più scuderie tra loro distanti ed in condizioni che non consentano l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma;
- 3) comparsa di nuovi casi di infezione con manifestazioni cliniche in altre scuderie a seguito dei primi accertamenti e nel periodo in cui sono in atto le misure disposte in relazione a tali accertamenti.

#### Art. 4.

Gli animali sottoposti al divieto di allontanamento conformemente a quanto previsto dall'art. 3, devono essere nuovamente saggati con la prova di Coggins trascorsi almeno quaranta giorni dall'avvenuto allontanamento degli animali infetti. Tale prova va ripetuta con la medesima periodicità sino a che, trascorsi almeno quaranta giorni dall'allontanamento degli ultimi animali riconosciuti infetti, l'esito della stessa prova risulti negativo per tutti i capi rimasti.

## Art. 5.

Chiunque intenda ottenere che il proprio allevamento equino sia riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini, è tenuto a presentare al veterinario provinciale, o all'autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale, apposta domanda nella quale devono essere indicati il nome del proprietario nonché l'ubicazione e la consistenza numerica dell'allevamento.

Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma, per allevamento deve intendersi ogni unità zootecnica a sé stante costituita da uno o più equini adibiti o meno alla riproduzione e tenuti abitualmente in una unica scuderia o in più scuderie vicine.

Per ottenere il riconoscimento di ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini, gli enti o i proprietari interessati devono presentare apposita domanda alla autorità di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini di tale riconoscimento per ippodromo deve intendersi l'insieme degli equini presenti nelle scuderie e nelle annesse dipendenze dell'ippodromo stesso.

## Art. 6.

I veterinari comunali o i veterinari all'uopo autorizzati dal veterinario provinciale o dalla autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale, devono provvedere alla identificazione degli equini presenti negli impianti di cui al precedente art. 5, nonché al prelievo dei campioni di sangue da inviarsi agli istituti e laboratori previsti all'art. 2.

Gli elementi atti a identificare ciascun animale sottoposto al prelievo di sangue sono riportati in apposite schede di allevamento. Copia di tali schede deve essere conservata presso l'ufficio veterinario comunale competente e presso l'ufficio del veterinario provinciale o della autorità sanitaria di cui al precedente comma.

## Art. 7.

Un allevamento equino è riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini quando presenta le seguenti condizioni:

a) tutti gli animali che lo compongono non hanno manifestato, da almeno tre mesi, sintomi riferibili alla anemia infettiva degli equini;

b) tutti gli animali di età superiore a sei mesi:

1) hanno presentato esito negativo a due prove di Coggins effettuate ad almeno quaranta giorni di intervallo;

2) sono in seguito controllati ogni anno mediante una prova di Coggins con esito negativo;

c) sono introdotti nell'allevamento soltanto equini scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che gli animali non hanno presentato sintomi riferibili a malattie infettive alla data del rilascio del certificato, provengono:

da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti da non più di dodici mesi alla prova di Coggins con esito negativo;

oppure da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti da non più di dodici mesi alla prova di Coggins con esito negativo;

ovvero da un allevamento o da altro impianto non sottoposto ai provvedimenti di polizia veterinaria concernenti l'anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati saggiati da non più di trenta giorni con una prova di Coggins con esito negativo. In quest'ultimo caso gli equini devono essere tenuti separati dai restanti animali dell'allevamento fino a che non siano stati sottoposti, con esito negativo, ad una seconda prova di Coggins da effettuarsi ad almeno quaranta giorni di distanza della prima.

La validità del certificato di cui al precedente comma e dei certificati previsti dagli articoli 8 e 9 è di dieci giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Per gli allevamenti riconosciuti indenni da anemia infettiva degli equini viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale o dalla autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale. Tale attestazione è valida un anno e viene rinnovata dopo che tutti i capi dell'allevamento sono stati nuovamente sottoposti alla prova di Coggins con esito negativo.

La stessa attestazione è revocata da parte dell'autorità di cui al precedente comma quando un allevamento riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini non presenta più le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

## Art. 8.

Un ippodromo è riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini quando presenta le seguenti condizioni:

1) tutti gli equini presenti nelle scuderie e nelle annesse dipendenze dell'ippodromo non hanno manifestato, da almeno tre mesi, sintomi riferibili all'anemia infettiva degli equini;

2) tutti gli equini di cui al punto 1) sono stati sottoposti alla prova di Coggins con esito negativo con l'intesa che, nel caso in cui sia stata riscontrata l'anemia infettiva degli equini, tale prova deve essere effettuata trascorsi almeno quaranta giorni dall'allontanamento di tutti gli animali riconosciuti infetti;

3) sono introdotti soltanto equini scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che gli animali non hanno presentato sintomi riferibili a malattie infettive alla data del rilascio del certificato, provengono:

da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti, da non più di dodici mesi, alla prova di Coggins con esito negativo;

oppure da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti, da non più di dodici mesi, alla prova di Coggins con esito negativo;

ovvero da un allevamento o da altro impianto non sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria, concernenti l'anemia infettiva degli equini e sono stati saggiati con una prova di Coggins, da non più di trenta giorni, con esito negativo;

4) l'ippodromo è sottoposto a vigilanza veterinaria come previsto al successivo art. 10.

Ai fini del riconoscimento di ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini, sono considerati validi gli esami sierologici, la vigilanza e i controlli veterinari effettuati in applicazione dei decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 27 marzo 1975, 3 luglio 1975 e 10 dicembre 1975 citati in premessa.

Per gli ippodromi riconosciuti indenni da anemia infettiva degli equini viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale o della autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

L'autorità di cui al precedente comma provvede a revocare tale attestazione quando un ippodromo riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini non presenta più le condizioni previste dal presente articolo.

#### Art. 9.

Fermo restando quanto previsto all'art. 8 per gli ippodromi indenni da anemia infettiva degli equini, non possono essere introdotti negli altri ippodromi né ammessi alle aste pubbliche per cavalli da competizione e alla fiera di Verona, gli equini che non siano scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che l'animale:

a) è stato sottoposto ad esame clinico alla data del rilascio del certificato e non ha presentato sintomi riferibili a malattie infettive;

b) è stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, alla prova di Coggins con esito negativo.

Il periodo di cui alla lettera b) viene elevato a dodici mesi se il certificato comprova che l'animale proviene da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini oppure da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere applicate anche nei riguardi di altre fiere, sempre che le stesse ne facciano richiesta al veterinario provinciale o alla autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto non possono essere ammessi ai concorsi ippici e ad altre manifestazioni di sport e di turismo equestre degli equini non scortati dal certificato sanitario di cui ai precedenti commi.

Per gli equini di proprietà della amministrazione militare e degli ufficiali in servizio, il certificato di cui ai precedenti commi può essere rilasciato dall'ufficiale veterinario in servizio.

#### Art. 10.

Negli ippodromi la vigilanza veterinaria prevista dal vigente regolamento di polizia veterinaria deve essere attuata nel modo di seguito indicato.

I veterinari addetti a tale servizio devono:

1) garantire la corretta applicazione delle misure di polizia veterinaria eventualmente disposte dalle competenti autorità;

2) vigilare sul movimento dei cavalli che affluiscono agli ippodromi e controllarne i certificati sanitari di scorta, nonché la dichiarazione di provenienza prevista dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

3) effettuare frequenti ispezioni, integrate all'occorrenza da accertamenti clinici, sui cavalli presenti nelle scuderie;

4) disporre l'immediato ricovero dei cavalli sospetti nei reparti di isolamento ed effettuare il prelievo dei campioni di sangue o di altro materiale patologico da inviarsi ai laboratori;

5) vigilare sulla esecuzione delle operazioni di disinfezione e di disinfestazione, che devono essere ripetute periodicamente;

6) vigilare affinché gli aghi e le siringhe siano utilizzate con le cautele atte a prevenire la diffusione dell'infezione.

#### Art. 11.

Le competenti autorità sanitarie delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di zooprofilassi e i veterinari provinciali delle altre regioni dispongono che i veterinari comunali, nel quadro della attività di vigilanza prevista dall'art. 24, lettera a), del vigente regolamento di polizia veterinaria, compiano frequenti ispezioni nelle scuderie degli istituti per la preparazione di prodotti biologici e provvedano a prelevare una volta all'anno, da tutti gli equini presenti in tali impianti, un campione di sangue da inviarsi agli istituti di cui all'art. 2 del presente decreto, per l'esecuzione della prova di Coggins.

Le autorità di cui al precedente comma possono disporre, ad integrazione delle misure di profilassi previste dalle norme di cui sopra, altri interventi che ritengano necessari in relazione alla situazione epizootica dell'anemia infettiva degli equini esistente nel territorio di competenza.

#### Art. 12.

Sono abrogati i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 27 marzo 1975, 3 luglio 1975 e 10 dicembre 1975, citati in premessa.

#### Art. 13.

Le competenti autorità sanitarie delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di zooprofilassi, i veterinari provinciali delle altre regioni, i sindaci e i veterinari comunali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO 1

#### IMMUNODIFFUSIONE IN GEL DI AGAR (PROVA DI COGGINS)

A) Terreno: Noble agar (Difco) diluito in tampone borato (pH 8,6) con formula

Na OH	2 gr
H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	9 gr
H <sub>2</sub> O ' distillata	1000 ml

B) Supporto: piastra Petri materiale plastico di cm 9 diametro:

1° strato di A al 1,5% (ml 7);  
2° strato di A al 0,7% (ml 20).

Dopo raffreddamento dell'agar praticare dei pozzetti: 6 periferici ed uno centrale (diametro mm 7, distanza mm 3 uno dall'altro).

## C) Reagentario:

Antigene Wyoming (estratto milza e/o culture leucociti) nel pozzetto centrale nella quantità di 70 microlitri.

Siero riferimento nei 2 pozzetti contrapposti nella quantità di 70 microlitri.

Sieri da studiare nei rimanenti pozzetti nella quantità di 70 microlitri.

D) Lettura: dopo 48 ore di incubazione in camera umida ed a temperatura ambiente.

(13744)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni preparati chinacei.

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, sulla istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di aumentare il prezzo di vendita al pubblico di alcuni preparati chinacei dello Stato, per adeguarli agli aumentati costi di produzione ed alla mutata situazione del mercato;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti preparati chinacei dello Stato in bustine, contenenti 10 compresse condizionate in cellophan con imballo unitario, sono stabiliti come segue:

	Prezzo per Kg. IVA compresa Lit.	Prezzo di una bustina conte- nente 10 com- presse da gr. 0,20 ciascuna IVA compresa Lit.
Bisolfato di chinina in 5.000 compresse zuccherate . . . . .	212.000	425
Idroclorato di chinina in 5.000 compresse zucche- rate . . . . .	212.000	425
Bicloridrato di chinina in 5.000 compresse zucche- rate . . . . .	212.000	425

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

*Il Ministro per le finanze*

PANDOLFI

*Il Ministro per la sanità*

DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1976  
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 117

(13793)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1976.

Nomina del presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma.

## IL MINISTRO

## PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478;

Vista la lettera in data 3 dicembre 1976, con la quale il sen. Danilo Bruni ha presentato le dimissioni da presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente;

Decreta:

*Articolo unico*

Il prof. Vincenzo Saba è nominato presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1976

*Il Ministro: ANSEMI*

(13835)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 2/5026 in data 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976, con il quale è stata determinata la misura del diritto speciale da applicare, per il biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977, nel territorio extra-doganale di Livigno, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762;

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, previsto dall'art. 3 della citata legge n. 762/1973, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 221/1976, con il quale, a modifica dell'art. 3 della citata legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale previsto dalla norma anzicitata gravante sulla benzina è elevata a L. 50 al litro;

Considerato:

che il comune di Livigno ha fatto conoscere, con deliberazione consiliare n. 148 del 22 settembre 1976, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge n. 762/1973, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo facendo rilevare che l'applicazione sugli olii combustibili e lubrificanti di una aliquota

del 15 per cento del loro valore medio — come disposto nel menzionato decreto del 30 dicembre 1975 — comporterebbe un onere maggiore di quello derivante dall'assoggettamento dei medesimi generi all'imposta di fabbricazione e che quindi detta aliquota dovrebbe essere ridotta al 5 per cento dei relativi valori medi;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, quantunque invitato, non ha invece, fatto conoscere il proprio parere in ordine ai valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della legge n. 762/1973;

Ritenuto:

che in applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2 della legge n. 221/1976, la misura del diritto speciale gravante sulla benzina deve essere fissata in L. 50 al litro mentre appare opportuno confermare in L. 15 al litro per il petrolio ed in L. 1 al litro per il gasolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale 30 dicembre 1975;

che, per quanto riguarda gli olii combustibili e lubrificanti possono confermarsi i valori medi stabiliti nel precedente citato decreto del 30 dicembre 1975 e precisamente:

- 1) Olio combustibile fluido:
  - a) superiore a 3° E . . . L. 1.730 a q.le
  - b) fino a 5° E . . . » 1.351 a hl
- 2) Olio semifluido e denso:
  - a) superiore a 5° fino a 7° E . . . L. 1.408 a q.le
  - b) superiore a 7° E . . . » 1.307 »
- 3) Lubrificanti per autovetture:
  - a) Fiat Multigrado . . . L. 1.113 al kg
  - Fiat VS . . . » 913 »
  - Fiat V10 . . . » 663 »
  - b) Agip Sintesis . . . » 1.363 »
  - Agip Supermultigrado . . » 1.213 »
  - Agip HD . . . » 913 »
  - c) Shell Super 10 W 50 . . » 1.313 »
  - Shell Super 100 . . . » 1.213 »
  - Shell Multigrado . . . » 1.113 »
  - Shell Doublegrade . . » 963 »
  - d) Total GTS Multigrado » 1.213 »
  - Total Multigrado . . » 1.113 »
  - Total Super HD . . . » 913 »
- 4) Tabacchi lavorati:
  - a) nazionali al pacchetto da 20 sigarette . . . L. 100
  - b) esteri come sopra . . » 200

Generi introdotti dall'estero:

- 5) Liquori ed acqueviti (in bottiglia originale) alla bottiglia . . . . . L. 1.700
- 6) Articoli sportivi:
  - a) sci . . . . . L. 50.000 al paio
  - b) scarponi da sci . . . » 20.000 »
- 7) Profumi e prodotti di bellezza:
  - a) profumi ed essenze . . L. 100.000 al kg
  - b) acque di colonia e lavande . . . . . » 5.000 »
  - c) smalti, polveri, rossetti, belletti e ciprie . . . » 4.000 »

- d) talco, sali da bagno, lozioni, tinture per capelli, liquidi per permanenti e messa in piega dei capelli . . . . . L. 1.000 al kg
- e) dentifrici . . . . . » 2.000 »
- f) prodotti per la pelle . . » 1.500 »
- g) altri prodotti alcoolici . » 2.500 »
- h) altri prodotti analcolici . . . . . » 1.200 »
- i) saponi fini solidi . . . » 1.000 »
- l) saponi liquidi . . . . » 500 »
- m) saponi e creme da barba e shampo . . » 1.000 »
- 8) Apparecchi fotografici . . L. 20.000 cadauno
- 9) Apparecchi radio televisivi:
  - a) radio e transistors portatili . . . . . L. 20.000 »
  - b) radio a valvole a transistors senza modulazione di frequenza . . » 30.000 »
  - c) idem, con modulazione di frequenza . . . . » 50.000 »
  - d) autoradio con ricerca elettronica . . . . . » 80.000 »
  - e) altre autoradio . . . » 40.000 »
  - f) televisori . . . . . » 150.000 »
- 10) Pelliccerie:
  - a) non confezionate di qualità fine (zibellino, chinchilla, ermellino, martora del Canada, ocelot, leopardo, breitewanz) . . . . . L. 400.000 al kg
  - b) idem, confezionate . . » 520.000 »
  - c) lontra, visone, lince non confezionate . . . » 300.000 »
  - d) idem, confezionate . . » 390.000 »
  - e) altre qualità non confezionate . . . . . » 150.000 »
  - f) idem, confezionate . . » 200.000 »
- 11) Pelletterie:
  - a) valigie di cuoio . . . L. 4.000 »
  - b) valigie di pelle . . . » 5.000 »
  - c) lavori in pellame speciale (coccodrillo, serpente, lucertola e rettili di qualsiasi specie) o ricoperti o misti in cui la pelle determina la caratteristica dell'oggetto . . . . . » 30.000 »
  - d) idem, di renna, antilope, daino e cinghiale . » 20.000 »
  - e) idem, di altri animali . » 15.000 »
  - f) lavori di cuoio . . . » 5.000 »
  - g) articoli per equitazione . . . . . » 8.000 »
- 12) Abbigliamento (tessuti):
  - a) lana pettinata . . . . L. 10.000 »
  - b) lana cardata . . . . » 6.000 »
  - c) misti lana . . . . . » 5.000 »

d) lana rigenerata . . .	L.	3.000	al kg
e) seta naturale . . .	»	12.000	»
f) fibre sintetiche . . .	»	13.000	»
g) lino e misto lino . . .	»	10.000	»
h) cotone e canapa . . .	»	4.000	»
i) altre materie . . .	»	3.500	»

13) Abbigliamento (confezioni):

a) di lana pettinata . . .	L.	20.000	»
b) di lana cardata . . .	»	10.000	»
c) di misti lana . . .	»	5.000	»
d) di lana rigenerata . . .	»	3.000	»
e) di seta naturale . . .	»	20.000	»
f) di fibre sintetiche . . .	»	15.000	»

Decreta:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, da valere per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1977 è stabilita, per i generi di cui alla lettera a) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 50 al litro per la benzina, in L. 15 al litro per il petrolio ed in L. 1 al litro per il gasolio.

#### Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicite disposizioni legislative per i generi sottoelencati per l'anno 1977 è stabilita nelle percentuali appresso specificate:

oli combustibili ed oli lubrificanti: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

tabacchi lavorati nazionali ed esteri: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

sui seguenti generi introdotti dall'estero:

a) liquori ed acqueviti: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

b) articoli sportivi: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

c) profumi e prodotti di bellezza: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

d) apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

e) pelliccerie: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

f) pelletterie ed articoli di abbigliamento: cinque per cento dei valori sopra stabiliti.

#### Art. 3.

Le disposizioni contenute nel menzionato decreto 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976, concernente la determinazione della misura del diritto speciale da applicare nel territorio extra doganale di Livigno, ai sensi dell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, cesseranno di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1977.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(13920)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1977.

#### IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per la assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1976, con il quale sono state apportate varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in attuazione dell'art. 5 del suindicato decreto ministeriale 30 dicembre 1975;

Considerato che, nel termine indicato dall'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1975, le imprese hanno presentato per l'approvazione nuove tariffe e varianti alle norme tariffarie e alle condizioni di polizza da valere per l'anno 1977, le quali prevedono per i settori I (autovetture in servizio privato; autovetture da noleggio con conducente) e II (autotassometri), il mantenimento delle tre formule personalizzate già in atto, con un aumento medio, rispetto ai livelli delle tariffe stabilite per l'anno 1976, del 30 % per la tariffa « bonus-malus » e del 25 % per le tariffe « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro » e « franchigia fissa ed assoluta »;

Considerato che per gli altri settori III (autobus), IV (veicoli per trasporto di cose) V (ciclomotori e motocicli) e VI (rischi speciali), le imprese hanno proposto, per la tariffa a premio fisso, aumenti che variano dal 20 % al 90 % rispetto ai corrispondenti livelli tariffari del 1976 e che per le assicurazioni relative ai natanti le imprese hanno proposto di mantenere invariate le tariffe attualmente in vigore;

Considerato che con separate domande varie imprese hanno chiesto l'approvazione per i settori III e IV di nuove tariffe con clausola di « franchigia fissa ed assoluta » da valere per l'anno 1977, le quali prevedono per il settore III franchigie variabili da un minimo di lire 100 mila a lire un milione e per il settore IV franchigie variabili da lire 50 mila a lire un milione;

Considerato che le predette tariffe prevedono, in corrispondenza delle suddette franchigie, premi il cui livello medio, rispetto alle tariffe a premio fisso stabilite con il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, comporterebbe per gli autobus variazioni di premi da un aumento massimo del 14 % per franchigia di lire 100 mila ad una diminuzione massima del 42 % per franchigia

di lire un milione; per gli autocarri variazioni di premi da un aumento massimo del 46 % per franchigia di lire 100 mila ad una riduzione massima del 57 % per franchigia di lire un milione e per i motocarri variazioni di premi da un aumento massimo del 10 % per franchigia di lire 50 mila ad una riduzione massima del 16 % per franchigia di lire 100 mila;

Considerato che la società Lloyd Adriatico ha chiesto anche per il 1977 l'approvazione della formula tariffaria con franchigia denominata « 4R », con una variante concernente la introduzione di una franchigia la cui misura è proporzionata al premio, proponendo un aumento del 6 % rispetto all'attuale livello medio dei premi stabiliti per detta formula tariffaria nel caso di accoglimento del criterio dell'adeguamento automatico del premio di tariffa alle variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo o, in caso di non accoglimento di questo ultimo criterio, un aumento pari al 20 %;

Considerato che le seguenti imprese: Alleanza Securitas Esperia, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, Maeci, Preservatrice, Reale mutua, Sai, Sara, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, Zurigo, hanno chiesto l'approvazione per i settori tariffari I e II delle sole tariffe « bonus-malus » e che la società Italia assicurazioni ha chiesto per gli stessi settori l'approvazione delle sole tariffe « bonus-malus » e « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Considerato che la società Firs ha proposto, oltre alle formule personalizzate già in uso e presentate dalle altre imprese, una particolare formula denominata « 8T8 » che prevede una franchigia assoluta per soli danni a cose calcolata in percentuale del valore dell'autoveicolo ed il pagamento di un risarcimento, quale rischio aggiuntivo, fino ad un massimale di garanzia pari a lire 2 milioni in caso di morte o di invalidità permanente superiore al 50 %, a prescindere da ogni accertamento di responsabilità, in favore dei terzi danneggiati con imponibile fiscale non superiore a 4 milioni di lire;

Considerato che la Compagnia Unipol ha presentato una tariffa che, rispetto a quella proposta dalle altre imprese, adotta un correttivo della frequenza sinistri in misura ridotta, un tasso finanziario più elevato, una ridotta incidenza dei caricamenti, pervenendo in tale modo ad una richiesta di aumento del 15 % per la tariffa « bonus-malus » dei veicoli a motore del settore I e di quelli del settore II, mentre per i settori III, IV e VI ha confermato i premi stabiliti per il 1976 con l'introduzione di franchigie variabili da lire 30 mila a lire 100 mila; che la stessa impresa ha confermato le tariffe con franchigia di lire 50 mila e lire un milione a suo tempo approvate per il settore dell'autotrasporto, estendendo dette franchigie al settore III ed introducendo una franchigia fissa ed assoluta pari a lire 250 mila e che dette tariffe prevedono sconti di entità variabile sulle corrispondenti tariffe a premio fisso in vigore al 31 dicembre 1976; che la stessa impresa ha proposto per il settore V un aumento, rispetto alla tariffa 1976, del 15 %;

Considerato che la Banca nazionale delle comunicazioni ha chiesto l'autorizzazione ad applicare tariffe analoghe a quelle proposte dalla Compagnia Unipol nonché una tariffa con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro » che prevede un aumento del 15 % rispetto all'attuale corrispondente tariffa dei settori I e II;

Considerato che con telegramma n. 824651 del 6 dicembre 1976 diretto a tutte le imprese interessate sono stati formulati osservazioni e rilievi circa alcuni elementi che costituiscono la struttura delle tariffe presentate ed, in particolare, in ordine ai correttivi dell'adeguamento delle riserve sinistri, della frequenza, del costo medio dei sinistri ed alla misura del fattore finanziario presi in considerazione, nonché in materia di caricamenti e di varianti alle norme tariffarie, fissando per la risposta un periodo di giorni quindici ai sensi dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Considerato che con telex n. 824972 in data 13 dicembre 1976, non è stata accolta la tariffa « 8T8 » proposta dalla Firs, in quanto le relative basi tecniche non consentono una idonea verifica data la insufficienza delle comunicazioni inviate al conto consortile e che, d'altra parte, non appare possibile accogliere le proposte successivamente avanzate dalla predetta impresa in quanto si verrebbero a modificare gli stessi presupposti tecnici presi a base per la formazione della tariffa, tenuto altresì conto della introduzione nel mercato di specifiche formule personalizzate con esclusione di forme diverse;

Ritenuto che non si ravvisa la possibilità di accogliere la richiesta del Lloyd Adriatico di applicare il criterio dell'adeguamento automatico dei premi come da tale impresa proposto, in quanto la normativa vigente consente di apportare, quando necessario, le opportune correzioni alle tariffe applicate;

Considerato che con telex n. 61154 in data 14 dicembre 1976 le imprese hanno accolto talune osservazioni e hanno respinto quelle relative al correttivo della frequenza, alla misura del fattore finanziario e al correttivo del costo medio, confermando le richieste di aumento nelle misure precedentemente indicate;

Ritenuto che la riduzione della frequenza dei sinistri ipotizzata dalle imprese nella misura del 15 % appare non adeguata, tenuto conto anche degli aumenti del prezzo dei carburanti e degli autoveicoli intervenuti successivamente alla data di presentazione delle nuove tariffe;

Ritenuto altresì che l'incidenza del fattore finanziario conseguente agli investimenti delle disponibilità a copertura delle riserve tecniche deve essere valutata in misura sensibilmente superiore a quella del 4 % indicata dalle imprese;

Ritenuto che il correttivo del costo medio dei sinistri relativamente alle generazioni dei sinistri verificatisi nel periodo 1972-75, deve essere valutato in misura più contenuta rispetto a quella ipotizzata dalle imprese, tenuto conto dei costi medi risultanti dai pagamenti effettuati dalle imprese nel predetto periodo;

Ritenuto che le predette osservazioni trovano conferma dall'indagine effettuata a tale riguardo dall'apposita commissione di studio, nominata con decreto ministeriale 29 ottobre 1976;

Considerato che per i settori I e II appare opportuno procedere alla modifica dei coefficienti delle zone territoriali secondo le risultanze delle elaborazioni del conto consortile, stabilite sulla base delle indicazioni emerse sulla frequenza e costo medio dei sinistri per singole province di immatricolazione, lasciando inalterata la strutturazione in otto zone e assegnando una nuova collocazione ai veicoli con targa AFI e RSM;

Ritenuta l'opportunità di lasciare inalterata l'incidenza dei caricamenti sui premi di tariffa nella misura del 25 %, fatta eccezione per il settore III e settore IV, parte 2<sup>a</sup>, per i quali l'incidenza viene stabilita nella misura del 21,5 %;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'ipotesi indicata al settimo comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, essendo stata esperita la procedura prevista dall'art. 29 del relativo regolamento di esecuzione, per cui si rende necessario stabilire altre tariffe sostitutive di quelle presentate dalle imprese per il 1977 sulla base di un aumento medio per i settori I e II pari al 20,5 % della tariffa « bonus-malus », in vigore per l'anno 1976, nonché sulla base di aumenti differenziati, determinati con gli stessi criteri tecnici, per gli altri settori tariffari concernenti i veicoli a motore;

Ritenuto che possono essere lasciate invariate le tariffe relative ai natanti, alle macchine agricole, gare e competizioni sportive;

Ritenuto che, avendo la Compagnia Unipol e la Banca nazionale delle comunicazioni accettato le osservazioni ministeriali, è possibile approvare le tariffe presentate dalle stesse imprese;

Viste le domande presentate dalle imprese per ottenere l'approvazione di talune varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e ritenuto che le stesse, a seguito delle modifiche ad esse apportate in conformità al succitato telegramma n. 824651 del 6 dicembre 1976, possono essere in larga parte accolte in quanto riconosciute idonee a semplificare il funzionamento dell'assicurazione, anche in relazione ai rapporti delle imprese con il conto consortile;

Decreta:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono stabilite come segue:

1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO; AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE).

##### A) Tariffa « bonus-malus ».

La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato sulla base del premio di riferimento (comprensivo di accessori e al netto di imposta) di L. 62.247, relativo ad un rischio avente le seguenti caratteristiche:

- veicolo di potenza fiscale fino a 10 c.v.;
- garanzia senza terzi trasportati;
- massimali minimi di legge;
- zona territoriale terza

ed applicando i seguenti coefficienti:

Potenze fiscali (qualunque sia la velocità sviluppata):	
fino a 10 c.v. . . . .	100
da oltre 10 fino a 12 c.v. . . . .	146
da oltre 12 fino a 14 c.v. . . . .	161
da oltre 14 fino a 18 c.v. . . . .	209
oltre i 18 c.v. . . . .	236

Massimali di garanzia:

25-15-3 milioni . . . . .	100
40-15-3 » . . . . .	102
50-20-5 » . . . . .	105
75-25-7,5 » . . . . .	109
100-30-10 » . . . . .	112
150-50-15 » . . . . .	119
100 » massimale unico . . . . .	129

Per i massimali non indicati valgono i coefficienti approvati con decreto ministeriale 19 maggio 1975.

Zone territoriali:

I . . . . .	126
II . . . . .	115
III . . . . .	100
IV . . . . .	96
V . . . . .	83
VI . . . . .	81
VII . . . . .	76
VIII . . . . .	59

Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali:

I	zona — Napoli, targhe estere.
II	zona — Bari - Bologna - Bolzano - Firenze - Pistoia - E.E.
III	zona — Bergamo - Brescia - Brindisi - Caserta - Massa - Milano - Modena - Reggio Calabria - Roma - Salerno - SCV - SMOM.
IV	zona — Ancona - Aosta - Avellino - Benevento - Catanzaro - Como - Foggia - Forlì - Genova - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca - Messina - Padova - Parma - Pescara - Pisa - Taranto - Torino - Trento - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza.
V	zona — Alessandria - Asti - Cagliari - Cremona - Ferrara - L'Aquila - Macerata - Mantova - Nuoro - Oristano - Palermo - Pavia - Pesaro - Piacenza - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Sassari - Savona - Sondrio - Teramo - Udine - Vercelli - AFI - C.D. - FTASE - RSM.
VI	zona — Arezzo - Ascoli Piceno - Caltanissetta - Chieti - Cosenza - Cuneo - Frosinone - Gorizia - Latina - Novara - Perugia - Rieti - Terni - Trieste - Varese.
VII	zona — Belluno - Catania - Grosseto - Lecce - Matera - Potenza.
VIII	zona — Agrigento - Campobasso - Enna - Isernia - Ragusa - Siena - Siracusa - Trapani - Viterbo.

Il coefficiente per l'estensione della garanzia ai terzi trasportati è pari a 108.

La tariffa formata con l'applicazione dei suindicati coefficienti corrisponde al livello della classe 5 di cui alla tabella di merito prevista dalla seguente clausola che deve essere inserita nel contratto:

« La presente assicurazione è stipulata nella forma « bonus-malus », che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza e in presenza di

sinistro nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione, e che si articola in nove classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classe di merito	Aliquote di Bonus (-) o di Malus (+)	
1	BONUS	- 45 %
2		- 36 %
3		- 26 %
4		- 14 %
5	INGRESSO	=
6	MALUS	+ 16 %
7		+ 35 %
8		+ 58 %
9		+ 84 %

All'atto della stipulazione il contratto, se relativo:

a) a veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta, oppure,

b) a veicolo assicurato per la prima volta dopo una vettura al pubblico registro automobilistico, oppure,

c) a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella « bonus-malus »

è assegnato alla classe di merito 5 della suindicata tabella, sempreché il veicolo al quale esso si riferisce non sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma « bonus-malus », nel quale caso si applica il disposto del penultimo comma della presente clausola.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sottoriportata a seconda che l'impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro la impresa abbia proceduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma « bonus-malus », il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, rilasciata dal precedente assicuratore. In mancanza della presentazione di tale attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 6 della tabella soprariportata. Per le annualità successive vale quanto previsto al precedente comma.

La disposizione di cui al quarto comma si applica altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma « bonus-malus » in corso che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

L'impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, assegnerà il con-

tratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri « osservati »				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	2	3	4	5
2	1	3	4	5	6
3	2	4	5	6	7
4	3	5	6	7	8
5	4	6	7	8	9
6	5	7	8	9	9
7	5	7	8	9	9
8	6	8	9	9	9
9	7	8	9	9	9

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla soprariportata tabella offrendo all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del contraente. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla sostituzione del veicolo con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.

L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per sé spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'estensione ».

I contratti stipulati o rinnovati nel corso dell'anno 1976 nella forma « bonus-malus » che, in base alla clausola stabilita con l'art. 1, lettera A) del decreto ministeriale 30 dicembre 1975 e modificata con l'art. 2, lettera B) del decreto ministeriale 3 marzo 1976, dovrebbero restare assegnati all'atto del rinnovo nel 1977 alla classe di merito 3, sono assegnati anziché a tale classe, alla classe di merito 5, senza che ciò comporti altre maggiorazioni di premio oltre a quelle derivanti dal presente decreto.

I contratti stipulati o rinnovati nel corso dell'anno 1976 nella forma « bonus-malus » per i quali l'impresa, nel corso del primo periodo di osservazione, abbia

fatto luogo a pagamenti, anche parziali, o ad appostazione di una riserva per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo, sono assegnati alla classe di merito 6, 7, 8 o 9, in relazione al numero di sinistri avvenuti secondo la sopra riportata tabella di regole evolutive, assumendo come classe di partenza la classe 5.

**B) Tariffa con clausola di « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro ».**

La misura dei premi, a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, si determina con lo stesso criterio stabilito per la tariffa « bonus-malus ». Il premio da assumere come base di riferimento è pari a L. 54.294, mentre restano fermi i coefficienti indicati alla lettera A), fatta eccezione di quelli riferiti alle zone territoriali, i quali sono sostituiti dai seguenti:

Zone territoriali:

I . . . . .	118
II . . . . .	115
III . . . . .	100
IV . . . . .	97
V . . . . .	85
VI . . . . .	83
VII . . . . .	77
VIII . . . . .	60

La misura del reintegro è pari al 41% del premio di tariffa.

Nel contratto deve essere inserita la seguente clausola:

« La presente assicurazione è stipulata nella forma a sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro.

Il contraente si impegna a versare all'impresa la quota integrativa di premio, nell'ammontare precisato in polizza, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte dell'impresa dell'avvenuto pagamento, anche parziale, del danno, oppure dalla comunicazione da parte della stessa impresa dell'avvenuta appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno stesso. Tuttavia, in questo secondo caso, per i sinistri con soli danni a cose la quota integrativa di premio è dovuta all'impresa soltanto se sia intervenuto un riconoscimento di responsabilità dell'assicurato. La quota integrativa è dovuta una sola volta per ogni annualità assicurativa, con riferimento all'annualità di avvenimento del sinistro e sulla base del premio pagato per detta annualità.

Se la polizza è stipulata con rateo inferiore all'anno che si aggiunge ad una intera annualità oppure è stipulata per durata inferiore all'anno, in caso di sinistro che si verifichi in tali periodi inferiori all'anno il contraente si impegna a versare all'impresa la quota di premio integrativa in misura proporzionale al rateo o, rispettivamente, al premio della polizza temporanea, quota che non potrà, comunque, essere inferiore ad un quarto di quella integrativa annua.

Qualora il contratto già colpito, nell'annualità in corso, da sinistro venga modificato o sostituito per mutamenti di rischio, anche se implicanti variazioni di premio, non si fa luogo, in caso di ulteriori sinistri, ad altre integrazioni di premio, ferma l'originaria scadenza del contratto modificato o sostituito. Qualora

il primo sinistro si verifichi nel periodo intercorrente tra la data di modificazione o sostituzione e la data di scadenza, il reintegro è commisurato al premio di una intera annualità quale risulta dopo la intervenuta modificazione.

Ove il sinistro portato a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, l'impresa è tenuta, entro dieci giorni, alla restituzione dell'integrazione di premio incassata, a condizione che a tale momento il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il contraente originario.

Nel caso si faccia luogo alla restituzione di cui al precedente comma, l'impegno di corrispondere integrazioni di premio resta fermo per altro sinistro che si verifichi successivamente nella stessa annualità.

L'integrazione di premio deve essere ugualmente corrisposta qualora, per qualsiasi motivo, venga riaperto il sinistro che in un primo tempo era stato considerato senza seguito, a meno che non si sia verificata l'ipotesi di cui al comma precedente ed a condizione che il rapporto assicurativo risulti ancora in essere con il contraente originario.

E' data facoltà al contraente di evitare il pagamento dell'integrazione di premio offrendo all'impresa all'atto della richiesta dell'integrazione stessa il rimborso delle somme liquidate per il sinistro.

E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso a proprio favore dell'integrazione di premio prevista dalla presente clausola ».

**C) Tariffa con clausola di « franchigia fissa ed assoluta ».**

(Franchigia di L. 30/50/100.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.).

La misura dei premi, a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, si determina con lo stesso criterio stabilito per la tariffa « bonus-malus ». Il premio da assumere come base di riferimento è pari a L. 55.217, mentre restano fermi i coefficienti indicati alla lettera A), fatta eccezione di quelli riferiti alle zone territoriali che sono sostituiti dai seguenti:

Zone territoriali:

I . . . . .	129
II . . . . .	117
III . . . . .	100
IV . . . . .	97
V . . . . .	84
VI . . . . .	82
VII . . . . .	78
VIII . . . . .	60

(Franchigia di L. 50/100/150.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v.).

I premi relativi alla tariffa con clausola di franchigia di L. 50/100/150.000 sono determinati applicando gli stessi coefficienti impiegati per la tariffa con franchigia di L. 30/50/100.000 e assumendo come base di riferimento il premio di L. 48.266.

I premi determinati come sopra sono comprensivi della garanzia « terzi trasportati » e sono riferiti ai massimali di garanzia 100/30/10 milioni di lire. Per determinare i premi relativi ai massimali 150/50/15

milioni di lire si applica il coefficiente 106, mentre per determinare quelli relativi al massimale di garanzia 100 milioni unico si applica il coefficiente 115. Per escludere la garanzia « terzi trasportati » si applica il coefficiente riduttivo 92,6.

Nei contratti relativi ad assicurazioni con clausola di franchigia fissa ed assoluta deve essere inserita la seguente clausola:

*« La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.*

*Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia.*

*L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.*

*E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza ».*

## 2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).

Per il settore II (autotassametri) le tariffe si determinano maggiorando del 20% i premi delle tariffe personalizzate relative ai veicoli del settore I, come sopra determinate, e tenendo conto che la garanzia deve sempre comprendere anche i danni causati ai terzi trasportati.

## 3) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI DEI SETTORI III, IV, V E VI.

Per i settori tariffari III, IV e V sono confermate, salvo quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 5, le norme tariffarie in vigore al 31 dicembre 1976, con i seguenti aumenti nella misura dei premi delle tariffe a premio fisso:

A) Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario III (autobus): aumento pari al 19,5%.

B) Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario IV (veicoli per trasporto di cose):

veicoli (esclusi motoveicoli e ciclomotori) fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico:

per trasporto cose proprie: aumento pari al 15%;

per trasporto cose per conto terzi: aumento pari al 30%;

veicoli (esclusi motoveicoli e ciclomotori) oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico:

per trasporto cose proprie: aumento pari al 4%;

per trasporto cose per conto terzi: aumento pari al 30%;

motoveicoli e ciclomotori:

per trasporto cose proprie: aumento pari al 15%;

per trasporto cose per conto terzi: aumento pari al 20%.

C) Assicurazioni relative ai veicoli a motore del settore tariffario V (ciclomotori e motocicli): aumento pari al 13,5%.

Per le assicurazioni dei veicoli a motore dei settori tariffari III e IV sono introdotte le seguenti franchigie fisse ed assolute, le quali possono essere pattuite

con applicazione al contratto dei premi della tariffa a premio fisso in vigore alla data del 31 dicembre 1976, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma:

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus): franchigia di L. 50.000;

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV (veicoli per trasporto di cose), esclusi i motoveicoli ed i ciclomotori:

fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose proprie: franchigia di lire 50.000;

fino a 40 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose per conto terzi: franchigia di L. 75.000;

oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose per conto terzi: franchigia di lire 75.000;

assicurazioni di motoveicoli e di ciclomotori del settore tariffario IV:

per trasporto cose proprie: franchigia di lire 50.000;

per trasporto di cose per conto terzi: franchigia di L. 50.000.

Per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e IV sono altresì stabilite le seguenti franchigie fisse ed assolute con sconti sulle tariffe a premio fisso stabilite con il presente decreto:

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III (autobus):

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 28%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 48%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 54%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 63%;

assicurazioni dei veicoli del settore tariffario IV (veicoli per trasporto di cose):

a) autocarri, motoveicoli e ciclomotori:

franchigia fissa ed assoluta di L. 100.000, con sconto del 31%;

b) limitatamente agli autocarri:

franchigia fissa ed assoluta di L. 250.000, con sconto del 48%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 500.000, con sconto del 57%;

franchigia fissa ed assoluta di L. 1.000.000, con sconto del 65%.

Gli sconti di cui al precedente comma vanno applicati sul premio delle tariffe a premio fisso relativo alla combinazione di massimali prescelta.

Per gli autocarri oltre i 40 q.li di peso complessivo a pieno carico per trasporto cose proprie è altresì stabilita la franchigia fissa e assoluta di L. 50.000, con sconto del 18%, fermo il disposto del precedente comma.

Per le coperture che prevedono una franchigia di lire 500 mila o di lire un milione debbono inoltre essere richiesti un deposito cauzionale o una fidejussione bancaria pari al 50 % dello sconto, sul premio annuo, praticato per la franchigia, con il minimo di lire 100 mila per polizza.

Per il settore tariffario VI (rischi speciali non previsti da altri settori della tariffa - solo rischio della

circolazione) resta ferma, salvo quanto previsto all'art. 5, la normativa tariffaria in vigore al 31 dicembre 1976. I premi previsti dalla apposita tabella per le assicurazioni di carrelli, mezzi sgombraneve semoventi e macchine operatrici semoventi sono aumentati del 30 %. I premi per le assicurazioni dei veicoli per i quali non è applicabile la predetta tabella si determinano apportando le riduzioni previste dalla relativa normativa tariffaria ai premi delle tariffe di riferimento quali risultanti a seguito del presente decreto.

#### Art. 2.

La Compagnia Unipol e la Banca nazionale delle comunicazioni sono autorizzate ad assumere come base di riferimento per la formazione della tariffa « bonus-malus », da applicare alle assicurazioni dei veicoli a motore del settore I, il premio di L. 59.406.

La Banca nazionale delle comunicazioni è altresì autorizzata ad assumere come base di riferimento per la tariffa con clausola di « sconto anticipato con reintegro di premio in caso di sinistro », da applicare alle assicurazioni dei veicoli a motore del settore I, il premio di L. 51.816.

La società Lloyd Adriatico è autorizzata ad applicare per la tariffa denominata « 4R » le nuove norme tariffarie da essa presentate, che prevedono una franchigia fissa ed assoluta pari al 50 % del premio di tariffa, tenendo conto, per la formazione della tariffa, di quanto disposto all'art. 1, punto C), ed assumendo come base di riferimento un premio pari a L. 54.988.

L'impresa Meic assicuratrice è autorizzata ad estendere la tariffa con clausola di franchigia fissa ed assoluta di cui all'art. 1, punto C), a tutti i massimali di garanzia, come da sua richiesta.

La società Italia assicurazioni è autorizzata a non applicare per le assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II la tariffa con clausola di franchigia fissa ed assoluta.

Le imprese Alleanza Securitas Esperia, Cassa generale, Compagnie riunite, Duomo, Istituto italiano di previdenza, Italiana incendio, Maeci, Preservatrice, Reale mutua, Sai, Sara, Toro, Unione subalpina, Unipol, Vittoria, Zurigo, sono autorizzate ad applicare per le assicurazioni dei veicoli a motore dei settori I e II la sola tariffa « bonus-malus ».

#### Art. 3.

Sono approvate le tariffe con clausola di franchigia fissa ed assoluta, da valere per le assicurazioni di veicoli a motore dei settori III, IV e VI, presentate dalla Compagnia Unipol e dalla Banca nazionale delle comunicazioni, secondo il testo dalle stesse depositato.

La Compagnia Unipol è autorizzata ad applicare per le assicurazioni di veicoli dei settori III e IV le sole tariffe con clausola di franchigia fissa ed assoluta di cui al precedente comma.

#### Art. 4.

Per le assicurazioni relative ai natanti, alle macchine agricole, a gare e competizioni sportive si continuano ad applicare le tariffe e le norme tariffarie in vigore al 31 dicembre 1976.

#### Art. 5.

Sono approvate ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e del de-

creto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, secondo i testi depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le seguenti varianti alle norme tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore approvate con i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 19 maggio 1975 e 3 marzo 1976, presentate dalle imprese indicate nell'elenco allegato:

A) Varianti alle « Norme comuni a tutti i settori », numeri 4, lettera b) (premio); 6, primo comma (sospensione in corso di contratto); 9 (veicoli azionati a nafta, a metano od a gas liquidi); 12 (veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via); 16 (veicoli con targa FTASE); 17 (veicoli muniti di sola targa ASI); 20, N.B. (assicurazione di più veicoli con polizza unica).

B) Variante alla norma 2 (franchigia fissa ed assoluta), delle « Norme relative ai settori I e II ».

C) Variante alla norma 11, primo comma (rimorchi adibiti esclusivamente a scuola guida) delle « Norme relative al settore III ».

D) Varianti alle norme 1 (trattori stradali destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio) e 2, lettere f), g), h) (veicoli targati C.R.I. e veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali) del settore VI.

Le imprese di cui all'elenco allegato sono inoltre autorizzate, come da esse richiesto ad apportare alle norme tariffarie approvate con i decreti ministeriali 9 giugno 1971, 19 maggio 1975 e 3 marzo 1976, le modifiche conseguenti all'eliminazione del parametro della velocità agli effetti della formazione delle tariffe dei premi per le assicurazioni dei veicoli a motore del settore I.

Le stesse imprese sono tenute, come da esse accettato, ad inserire nelle condizioni generali di polizza approvate con gli stessi decreti ministeriali sopra richiamati una condizione la quale precisi che, qualora nel corso del contratto intervengano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del premio, tale adeguamento sarà attuato con la contemporanea applicazione al contratto delle nuove condizioni di polizza eventualmente previste dal decreto ministeriale relativo alla nuova tariffa.

Salve le varianti ed integrazioni di cui ai precedenti comma, le norme tariffarie e le condizioni di polizza di cui ai decreti ministeriali 9 giugno 1971, 19 maggio 1975 e 3 marzo 1976, continuano ad applicarsi nel testo in vigore al 31 dicembre 1976, per le parti che non siano in contrasto o non siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

#### Art. 6.

Per i contratti in corso al 1° gennaio 1977, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite col presente decreto, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purchè entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà

obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento, fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

#### Art. 7.

Le imprese assicuratrici dovranno presentare, per l'approvazione, entro il 30 settembre 1977, nuove tariffe da valere per l'anno 1978.

#### Art. 8.

Il presente decreto si applica alle imprese di assicurazione di cui all'allegato elenco e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

#### ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Denominazione	Sede legale
1. Abeille (L') Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
2. Agricoltura assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
3. Alleanza securitas Esperia S.p.a. di assicurazioni . . . . .	Roma
4. Alpi assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
5. Apal - Società di mutua assicurazione . . . .	Roma
6. Ascoroma - Società mutua assicuratrice comunale romana . . . . .	Roma
7. Assicarlotta S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e di riassicurazioni . . . . .	Roma
8. Assicuratrice Edile - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
9. Assicuratrice Italiana (L') S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
10. Assicurazioni d'Italia (Le) S.p.a. . . . .	Roma
11. Assicurazioni generali S.p.a. . . . .	Roma
12. Ausonia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
13. Banca nazionale delle comunicazioni . . . .	Roma
14. Bussola (La) Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
15. Cassa generale di assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
16. Comitas - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Genova
17. Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Bologna
18. Compagnia di assicurazioni di Milano S.p.a.	Milano
19. Compagnia di Firenze assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Firenze
20. Compagnia di Genova assicurazioni S.p.a. . .	Milano
21. Compagnia di Varese di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Varese
22. Compagnia europea di previdenza S.p.a. . .	Roma
23. Compagnia italiana di sicurtà S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Genova
24. Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Bologna
25. Compagnia meridionale di assicurazioni S.p.a.	Napoli
26. Compagnie riunite di assicurazioni «C.R.A.» S.p.a. . . . .	Torino
27. Compagnia Sile assicurazioni S.p.a. . . . .	Treviso
28. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
29. Concordia (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Roma
30. Cosida S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni	Napoli

Denominazione	Sede legale
31. Danubio S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali . . . . .	Roma
32. Duomo (Il) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
33. Edera (L') Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
34. Etrusca S.p.a. di assicurazioni generali . .	Pisa
35. Euro-Lloyd assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
36. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. . . . .	Roma
37. Fenice (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
38. Fiduciaria (La) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Bologna
39. Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
40. Fondiaria incendio (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Firenze
41. Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a. . . . .	Udine
42. Giove - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
43. Globo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
44. Intercontinentale assicurazioni S.p.a. . . .	Roma
45. Intereuropea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Roma
46. Istituto italiano di previdenza S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
47. Italia assicurazioni S.p.a. . . . .	Genova
48. Italiana incendio e rischi diversi S.p.a. . . .	Milano
49. Italica (L') S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
50. Itas - Istituto Trentino-Alto Adige - Società Mutua . . . . .	Trento
51. Latina renana assicurazioni S.p.a. . . . .	Bologna
52. Lavoro e sicurtà S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
53. Levante - Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Genova
54. Liguria - Società di assicurazioni S.p.a. . . .	Genova
55. Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Trieste
56. Lloyd centauro italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Napoli
57. Lloyd europeo di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
58. Lloyd internazionale - Compagnia di assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
59. Lloyd italico & L'Ancora - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Genova
60. Macci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
61. Mediolanum assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
62. Meie assicuratrice - Società mutua di assicurazioni esercenti imprese elettriche . . . .	Milano
63. Milano assicurazioni autoveicoli - S.p.a. . .	Milano
64. Minerva (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Roma
65. Nazionale (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
66. Nazionale Suisse - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Milano
67. Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
68. Pace (La) assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.	Milano
69. Padana assicurazioni - Società di mutua assicurazione	Milano

Denominazione	Sede legale
70. Palatina assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
71. Pan-Ass - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Orvieto
72. Peninsulare (La) - Compagnia generale di assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
73. Piemontese (La) - Società mutua di assicurazioni . . . . .	Torino
74. Potenza (La) - Società mutua di assicurazione	Roma
75. Preservatrice assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
76. Previdente (La) - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
77. Previdenza e sicurtà - Mutua di assicurazione e riassicurazione . . . . .	Milano
78. Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. . . . .	Milano
79. S.A.E.R. - Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Cagliari
80. Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a.	Torino
81. Salda di assicurazioni S.p.a. . . . .	Torino
82. San Giorgio assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
83. Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Roma
84. Sapa - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
85. S.A.R.A. - Società di assicurazioni rischi automobilistici S.p.a. . . . .	Roma
86. Savoia S.p.a di assicurazioni e riassicurazioni	Milano
87. Sear - Società europea assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Genova
88. Secura assipopolare (La) - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
89. Siarca assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
90. Sicurtà 1879 (La) S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Segrate (MI)
91. S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a. . . . .	Roma
92. Società cattolica di assicurazione cooperativa a responsabilità limitata . . . . .	Verona
93. Società navale di assicurazioni S.p.a. . . . .	Ferrara
94. Società reale mutua di assicurazioni . . . . .	Torino
95. Toro assicurazioni S.p.a. . . . .	Torino
96. Trans-Atlantica - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Napoli
97. Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a. . . . .	Trieste
98. Unica - Unione italiana centri assicurativi S.p.a. . . . .	Bari
99. Unione euro-americana di assicurazione S.p.a.	Roma
100. Unione subalpina di assicurazioni S.p.a. . . . .	Torino
101. Universo assicurazioni S.p.a. . . . .	Bologna
102. Valpiave assicuratrice - Società mutua di assicurazione . . . . .	Belluno
103. Veneta assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni . . . . .	Padova
104. Vittoria assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
105. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni S.p.a. . . . .	Milano
<i>Rappresentanze generali per l'Italia di imprese estere</i>	
106. Allianz - Compagnia di assicurazioni . . . . .	Milano
107. Alpina - Compagnia di assicurazione S.A. . . . .	Milano
108. Assurances generale de France - I.A.R.T. . . . .	Roma
109. Assurances nationale I.A.R.D. (Les) . . . . .	Roma
110. Commercial union assurance company limited	Milano
111. Federale (La) - Compagnia anonima di assicurazioni . . . . .	Milano
112. Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni contro l'incendio . . . . .	Milano
113. Mannheim (La) - Compagnia di assicurazioni generali . . . . .	Roma

Denominazione	Sede legale
114. New Hampshire insurance company . . . . .	Roma
115. Nordstern - Compagnia di assicurazioni generali S.p.a. . . . .	Milano
116. Northern (The) - Assurance company limited	Milano
117. Norwick union - Fire insurance society limited . . . . .	Milano
118. Prudential (The) - Assurance company limited	Milano
119. Raffeisen und volksbanken versicherung S.p.a.	Milano
120. Reliance insurance company . . . . .	Roma
121. Rhone mediterranea - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni S.A. . . . .	Genova
122. Royale belge vie - Accidents società anonima di assicurazioni . . . . .	Roma
123. Seven provinces (The) - Insurance company	Genova
124. Sun insurance office limited . . . . .	Genova
125. Svizzera (La) - Società anonima di assicurazioni generali . . . . .	Genova
126. Union assurances de Paris I.A.R.D. (L') . . . . .	Genova
127. Zurigo - Compagnia di assicurazioni . . . . .	Milano

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*  
DONAT-CATTIN

(13922)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.

**Criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggi.**

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, procedono, per l'anno 1977, la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) titolari di posti-barca in porti turistici in concessione;

b) proprietari di aerei privati, esclusi gli enti pubblici e le società per le quali gli aerei costituiscono oggetto di produzione o beni strumentali per l'esercizio della propria attività d'impresa ed escluse le società con capitale superiore a 50 miliardi di lire;

c) proprietari di autovetture ad uso privato con cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi gli enti pubblici, le società con capitale superiore a un miliardo di lire ed i soggetti per i quali le autovetture costituiscono beni strumentali per l'esercizio della propria impresa;

d) titolari di redditi di lavoro autonomo dichiarati per l'anno 1974;

e) titolari di redditi d'impresa e da partecipazioni dichiarati per l'anno 1974.

I sorteggi saranno inoltre effettuati per una categoria di contribuenti scelta tra le categorie sottoindicate ai numeri 1), 2), 3) e 4), e per due categorie di contribuenti scelte tra le categorie sottoindicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9):

- 1) esercenti il commercio all'ingrosso;
- 2) esercenti il commercio al minuto;
- 3) esercenti alberghi e pensioni;
- 4) esercenti ristoranti, bar e pubblici esercizi;
- 5) medici;
- 6) avvocati, procuratori, patrocinatori legali, notai;
- 7) commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati;
- 8) ingegneri ed architetti;
- 9) rappresentanti di commercio, agenti di borsa e assimilati.

Le scelte delle categorie di contribuenti fra quelle indicate ai numeri di cui al precedente comma saranno effettuate, nel mese di giugno 1977, mediante sorteggio da eseguirsi dalle commissioni di cui al successivo articolo 5.

#### Art. 3.

I sorteggi per le categorie di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 saranno effettuati per tutto il territorio della Repubblica nel numero rispettivamente di quattrocento e di cinquanta.

Per le altre categorie i sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare secondo le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale risultante sia o no inferiore a 0,5:

cat. c): 10%;

cat. d): 20%, di cui la metà con redditi al di sopra di lire otto milioni;

cat. e): 40%, di cui 1/4 con redditi sino a lire otto milioni, 1/2 con redditi tra lire otto milioni e quindici milioni e 1/4 con redditi superiori a lire quindici milioni;

cat. numeri 1), 2), 3) e 4): 15%, di cui 1/3 con volume d'affari annuo non superiore a lire trentasei milioni, 1/2 con volume di affari annuo superiore a lire trentasei milioni e inferiore a lire centottanta milioni, 1/6 con volume di affari superiore a lire centottanta milioni;

cat. numeri 5), 6), 7), 8) e 9): 15%, di cui 2/3 con volume di affari annuo non superiore a lire trentasei milioni e 1/3 con volume di affari annuo superiore a lire trentasei milioni.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e dai nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione, fra guardia di finanza e nuclei misti, dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante ulteriore sorteggio.

#### Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle fasce di reddito o di volume di affari indicate nell'art. 3 per ogni singola categoria di contribuenti risulta supe-

riore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima fascia, l'eccedenza è computata nella fascia inferiore o in mancanza in quella superiore della stessa categoria.

#### Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette per quanto riguarda le categorie d) ed e) dell'art. 2 e del centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette per quanto riguarda tutte le altre categorie indicate nel predetto articolo.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari nonché da due ufficiali superiori della guardia di finanza designati dal comandante generale. La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi. La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati, appartenenti alla guardia di finanza.

I sorteggi elettronici sono effettuati memorizzando su archivi magnetici gli estremi identificativi di tutti i soggetti appartenenti alle singole categorie ed estraendo un numero di soggetti, calcolato in base alle percentuali di cui all'art. 3.

La estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e praticamente equiprobabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in milionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ed un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonché gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui nominativi sorteggiati, ciascuno di essi è stampato direttamente in busta suggellata; copia di ogni busta è conservata presso la Direzione generale delle imposte dirette.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della guardia di finanza, ai competenti comandi, in sede provinciale, della guardia di finanza ed ai competenti ispettori compartimentali delle imposte dirette.

#### Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori e dei soci persone fisiche se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persone;

b) dei componenti il nucleo familiare se il soggetto controllato è persona fisica.

**Art. 7.**

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati che abbiano iniziato l'attività dal 1° gennaio 1974 nonché quelli nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della guardia di finanza con inizio dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

*Il Ministro:* PANDOLFI

(13923)

**DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1976.**

**Costituzione dei nuclei misti di funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'esecuzione dei controlli fiscali globali a sorteggio.**

**IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Ritenuta l'opportunità di costituire i nuclei misti di funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dall'ultimo comma del citato art. 7;

Decreta:

**Art. 1.**

Per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, sono costituiti, nell'ambito degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, nuclei misti di funzionari delle rispettive amministrazioni.

**Art. 2.**

Ciascun nucleo è composto da un funzionario dell'amministrazione delle imposte dirette e da un funzionario dell'amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito della circoscrizione territoriale degli ispettorati.

I componenti ciascun nucleo sono scelti dal rispettivo ispettore compartimentale.

I nuclei sono funzionalmente dipendenti, ad anni alterni, dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dall'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

**Art. 3.**

Per l'anno 1977 i nuclei sono funzionalmente dipendenti dall'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1976

*Il Ministro:* PANDOLFI

(13924)

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Rilascio di exequatur**

In data 12 agosto 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franz Pernegger, console generale d'Austria a Trieste.

(13578)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****508° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie**

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1976 alla S.p.a. Candia, in Milano, è rilasciata la concessione di anidride carbonica denominata « Scafati », sita in territorio dei comuni di Boscoreale (Napoli) e Scafati (Salerno), per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1976 alla Italmineraria S.p.a., in Milano, è intestata la concessione di feldspato denominata « Pernighera Surlosasso Bogia », sita in territorio del comune di Tremenico (Como), avente durata fino al 29 luglio 1979.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1976 ai signori Aina Luciano, Pozzoli Maria ved. Aina e Aina Clara, rappresentati tutti dal primo, residente a Farini d'Olmo (Piacenza), è trasferita ed intestata *mortis causa*, ciascuno per la propria quota legale, la concessione di pirite cuprifera denominata « Vigonzano », sita in territorio dei comuni di Farini d'Olmo e Ferriere (Piacenza).

Con decreto ministeriale 22 novembre 1976 la concessione di amianto denominata « Cima Frascia Maisa », sita in territorio del comune di Lanzada (Sondrio), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 29 aprile 1976, all'industria mineraria italiana (I.M.I.) del reg. C. Fabi, in Milano.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 12 maggio 1976, alla S.p.a. Mineraria Baritina, in Brescia, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di baritina denominata « Baite di Campo », sita in territorio del comune di Roncobello (Bergamo).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 18 ottobre 1976, alla « C.I.S.A.M. Mineraria » S.a.s., in Marcheno (Brescia), è conferita la concessione mineraria di baritina e fluorina denominata « Monte Seyta », sita in territorio del comune di Vinadio (Cunco), per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso.

(12606)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 223-FI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 223-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Bonciani Renato, in Firenze, piazza del Pesce n. 1.

(13662)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 386-FI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 386-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Masti Renato, in Firenze, via della Chiesa n. 87.

(13663)

## CONCORSI ED ESAMI

### MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di elettricista-circuitista (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 26 dell'11 settembre 1976, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1976, n. 3353, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976, registro n. 40 Poste, foglio n. 253, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di elettricista-circuitista (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2933.

(13679)

### OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:  
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;  
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(13804)

### OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:  
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;  
un posto di aiuto di radiologia;  
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(13801)

### OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(13803)

### OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(13809)

### OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di aiuto  
della prima divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(13805)

### OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(13802)

### ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(13890)

### OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(13895)

### OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

cinque posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di urologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (destinato al servizio di fisiokinesiterapia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(13800)

### OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(13898)

### OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO

Concorso ad un posto di primario  
della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(13810)

### OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di primario di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atri (Teramo).

(13807)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore